

Regolamento per la chiamata e il rinnovo dei docenti a contratto, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 240/2010

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a. per “Università” o “Ateneo”, l’Università telematica eCampus;
 - b. per “Docente” o “Docenti” il/i titolar/i di un contratto ai sensi del comma primo, secondo o terzo dell’art. 23 della legge 240/10;
 - c. per “Selezione”/”Individuazione”, le modalità di selezione dei docenti a contratto dell’Università;
 - d. per “DCS” la direzione del Corso di Studi, intendendo con tale espressione il soggetto che, ai sensi dei regolamenti o dei provvedimenti rettorali vigenti, svolge attività di coordinamento del Corso di Laurea o di un Master o comunque di corsi rientranti nell’offerta formativa dell’Ateneo;
 - e. per “regolamento”, salvo il termine non sia accompagnato da ulteriori specifiche, il presente regolamento.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplina le tipologie, i compiti, le procedure di selezione dei docenti a contratto dell’Università.
2. I docenti a contratto sono personale docente non di ruolo, incaricato dello svolgimento di attività didattica, didattica integrativa, attività di tutorato e servizio agli studenti, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.

Articolo 3 – Tipologie di Docenti a contratto

1. I docenti di cui al presente regolamento si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) docente titolare di funzioni didattiche integrative e di supporto agli studenti;
 - b) docente titolare di funzioni didattiche integrative, di supporto agli studenti e di insegnamento, in collaborazione con uno o più titolari di insegnamenti facenti parte dell’offerta formativa dell’Università;
 - c) docente titolare di uno o più insegnamenti, facente parte dell’offerta formativa dell’Ateneo.
2. Il titolare delle funzioni di cui alla precedente lettera c) può svolgere anche le funzioni di cui alla lettera a) e b).

Articolo 4 – Tipologie di contratti

1. I contratti di cui al presente regolamento si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) contratti ai sensi del comma primo dell’art. 23 della legge 240/10: l’Ateneo può stipulare contratti della durata di un anno accademico, e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di alta qualificazione, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 - b) contratti ai sensi del comma secondo dell’art. 23 della legge 240/10: l’Ateneo può stipulare contratti a titolo oneroso per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento delle procedure comparative disciplinate nel presente regolamento di Ateneo;
 - c) contratti ai sensi del comma terzo dell’art. 23 della legge 240/10: l’Ateneo può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Il contratto dovrà comunque specificare:
 - a) la tipologia di docente, da individuarsi in una o più tipologie descritte all’articolo 3;

- b) con riferimento alle sole tipologie di docenti a) e b) dell'articolo 3, l'indicazione del/dei macrosettori concorsuali relativamente ai quali il docente medesimo è chiamato a svolgere la propria attività didattica e di supporto agli studenti;
- c) con riferimento alla sola tipologia di docenti c) dell'articolo 3, l'indicazione del/dei insegnamenti affidati e, eventualmente, l'indicazione del/dei macrosettori concorsuali relativamente ai quali il docente medesimo è chiamato a svolgere la propria attività didattica e di supporto agli studenti.

Articolo 5 – Modalità di individuazione/selezione

1. Le modalità di individuazione/selezione del docente sono:
 - a) chiamata diretta sulla base dei requisiti previsti nel presente regolamento;
 - b) procedura concorsuale.
2. Con riferimento alla tipologia di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 4) la selezione può avvenire esclusivamente attraverso una procedura concorsuale.

Articolo 6 - Avvio della procedura

1. La DCS, ravvisata l'esigenza didattica, invia comunicazione al Senato Accademico, ovvero, in caso di urgenza al Direttore Generale indicando:
 - a) l'esigenza didattica da soddisfare;
 - b) la tipologia contrattuale ritenuta più idonea in relazione all'esigenza didattica, nonché, laddove necessario, la modalità di selezione;
 - c) nell'esclusivo caso in cui non indichi la modalità concorsuale, la DCS può proporre al Senato Accademico il nome del candidato alla titolarità del contratto, alle condizioni indicate nel successivo articolo 7.
2. Il Senato Accademico, qualora approvi la richiesta formulata dal DCS, invia la documentazione alla valutazione ed eventuale approvazione al CDA; qualora invece non approvi la richiesta formulata dal DCS, può:
 - a) archivarla;
 - b) richiedere al DCS un supplemento di documentazione;
 - c) modificarla per poi inviarla per valutazione e eventuale approvazione al CDA.
3. Con riferimento alle richieste che prevedano la modalità di individuazione/selezione di cui alla lettera a) del comma primo dell'articolo 5, l'approvazione da parte del CDA autorizza il Rettore a far sottoscrivere il contratto (di tipo "a" o "c" di cui al comma primo dell'articolo 4) oggetto della richiesta.
4. Con riferimento alle richieste che prevedano la modalità di individuazione/selezione di cui alla lettera b) del comma primo dell'articolo 5, l'approvazione da parte del CDA autorizza il Rettore a bandire il relativo concorso con le modalità indicate al successivo articolo 8.

Articolo 7 - Requisiti del Docente selezionato mediante chiamata diretta.

1. Con riferimento alla tipologia di docenti di cui alla lettera c) dell'articolo 3, i contratti di docenza di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4 possono essere sottoscritti dai soggetti che, con riferimento al ssd, settore concorsuale o macrosettore concorsuale coincidente con quello/i relativamente al/i quale/i si è chiamati ad assumere la titolarità di uno o più insegnamenti e/o a svolgere la propria attività didattica e di supporto agli studenti, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di Dottore di Ricerca;
 - b) titolarità, per almeno un anno accademico, di un insegnamento a livello universitario;
 - c) svolgano, da almeno un anno, un'attività professionale direttamente riferibile al ssd, settore concorsuale o macrosettore;

- d) abbiano almeno 3 pubblicazioni (monografie, capitoli in libro o articoli su riviste scientifiche) direttamente riferibili al ssd, settore concorsuale o macrosettore.
2. Con riferimento alla tipologia di docenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, i contratti di docenza di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4 possono essere sottoscritti dai soggetti che, con riferimento al ssd, settore concorsuale o macrosettore concorsuale coincidente con quello/i relativamente al/i quale/i si è chiamati a svolgere la propria attività didattica e di supporto agli studenti, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - b) titolo di Dottore di Ricerca;
 - c) titolarità, per almeno un anno accademico, di insegnamento (o di moduli) a livello universitario, o comunque abbiano svolto attività d'insegnamento presso enti pubblici o privati e abbiano una laurea v.o. o specialistica coerente con gli ssd delle attività formative di base o caratterizzanti del corso/i;
 - d) svolgano, da almeno 1 anno, un'attività professionale direttamente riferibile al ssd, settore concorsuale o macrosettore e abbiano una laurea v.o. o specialistica coerente con gli ssd delle attività formative di base o caratterizzanti del corso/i;
 - e) abbiano almeno 1 pubblicazione (monografia, capitolo in libro o articoli) direttamente riferibile al SSD, Settore Concorsuale o Macrosettore e abbiano una laurea v.o. o specialistica coerente con gli SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso/i.

Articolo 8 - Chiamata mediante procedura concorsuale

1. La chiamata mediante procedura concorsuale è effettuabile per tutte le tipologie di contratti di cui all'articolo 4.
2. La chiamata mediante procedura concorsuale è l'unica utilizzabile per tutte la tipologia di contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 4.
3. In seguito all'approvazione da parte del CdA, la procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando di selezione pubblicato sul sito dell'Ateneo.
4. Il Bando deve indicare i seguenti elementi:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) il tipo di docente a contratto e la tipologia di contratto;
 - c) il/i macrosettore/i concorsuale/i per il quale viene chiesto il posto/i;
 - d) l'eventuale profilo richiesto;
 - e) la struttura e la sede di servizio;
 - f) le specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere;
 - g) l'eventuale indicazione di ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto per il quale viene chiesta la copertura;
 - h) l'eventuale lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza/e necessaria/e in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - i) l'eventuale periodo di prova;
 - j) il termine entro il quale inviare la domanda, non inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito dell'Ateneo, e le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande di partecipazione alla selezione, nonché il responsabile del procedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso, la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
 - k) i requisiti di partecipazione alla selezione;
 - l) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - i. deve considerare e valorizzare le concrete esigenze didattiche;
 - ii. deve considerare e valorizzare l'attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al/ai macrosettori concorsuale/i indicato/i nel bando;

- iii. deve considerare e valorizzare i titoli costituiti dalla pregressa titolarità di insegnamenti relativi al/ai macrosettore/i concorsuale/i indicato/i nel medesimo bando e facenti parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere. Il bando può inoltre distinguere tra titolarità di insegnamenti relativi a insegnamenti erogati in modalità frontale rispetto a quelli erogati in modalità telematica (s'intende tale l'insegnamento che non prevede alcuna attività didattica presenziale e/o laboratoriale) e prevedere l'attribuzione di punteggi differenziati agli insegnamenti dell'una o dell'altra categoria;
- iv. può definire, considerare e valorizzare le competenze informatiche;
- v. può indicare un livello minimo di punteggio al disotto del quale non si procede comunque alla nomina del candidato vincitore. Detto punteggio minimo, se previsto, non potrà comunque essere superiore al 50% del punteggio massimo;

m) il trattamento economico e la durata del contratto.

5. Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno o più requisiti indicati al comma primo dell'articolo 7.

6. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentita la struttura didattico-scientifica interessata, ed è costituita dal DCS, e da due docenti dell'Università; almeno un membro della commissione dovrà essere afferente al macrosettore concorsuale (o a uno dei macrosettori concorsuali qualora il bando ne preveda più d'uno).

7. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione dei titoli, ivi compresa l'attività didattica svolta, nel rispetto dei principi e criteri generali indicati nel presente regolamento e nel bando;

8. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

9. La Commissione effettua una valutazione dei candidati effettuata sui titoli, sul curriculum e sulle pubblicazioni presentate e redige la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i e dichiarando il/i vincitore/i della selezione.

10. La graduatoria ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del/i candidato/i vincitore/i, ovvero per mancata assunzione in servizio dello/degli stesso/i. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.

11. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun candidato, il colloquio orale, la prova di conoscenza della lingua inglese, nonché, se prevista, la prova di valutazione circa le abilità informatiche e/o la conoscenza dei sistemi informatici dell'Ateneo e la relazione finale.

12. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo; il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della Commissione sono trasmessi al Senato Accademico, il quale, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del docente e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché ai competenti uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

13. L'approvazione da parte del CDA, autorizza il Rettore a far sottoscrivere il/i contratto/i ai relativi candidati vincitori.

Articolo 9 – Procedure per il corretto avvio annuale delle attività didattiche

1. Ciascun DCS cui entro il 30 aprile di ciascun anno provvede a inviare al Senato Accademico il quadro di copertura delle attività didattiche e degli insegnamenti afferenti al relativo corso di studio.

2. Con riferimento agli insegnamenti non coperti da docenti di ruolo, nonché con riferimento alle altre esigenze didattiche, il DCS è tenuto a indicare nel quadro di copertura delle attività didattiche le modalità di selezione, indicando, per ciascun insegnamento o esigenza didattica, alternativamente:
 - a) l'avvio di una procedura di individuazione/selezione di cui all'articolo 5;
 - b) la richiesta di rinnovo di una posizione di docente a contratto in essere al momento della richiesta stessa.
3. I contratti di cui alla lettera a) del comma primo dell'articolo 4 sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 5 anni con le procedure descritte nel presente articolo.
4. I contratti di cui alle lettere b) e c) del comma primo dell'articolo 4 sono rinnovabili con le procedure descritte nel presente articolo.
5. Ciascuna richiesta di rinnovo deve essere accompagnata da una relazione circa l'attività didattica svolta e, con riferimento ai docenti titolari di insegnamento, la congruità del materiale prodotto alle specifiche indicazioni di ANVUR e dell'Ateneo.
6. Il Senato Accademico, qualora approvi la richiesta di rinnovo formulata dal DCS, invia la documentazione alla valutazione ed eventuale approvazione del CDA; qualora invece non approvi la richiesta formulata dal DCS, può alternativamente
 - a) archivarla;
 - b) richiedere un supplemento di documentazione;
 - c) modificarla per poi inviarla di nuovo alla valutazione e eventuale approvazione del CDA.
7. L'approvazione da parte del CDA autorizza il Rettore a far sottoscrivere il rinnovo oggetto della richiesta.